



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC III

“Misure di gestione delle attività della pesca nel Canyon di Bari”

VISTO il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima ed in particolare l'art. 138;

VISTO il Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 07 marzo 2003, n. 38;

VISTO il Decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, che all'art. 3 stabilisce la nuova denominazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF);

VISTO il Decreto Ministeriale 26 luglio 1995, recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca, ed in particolare l'art. 11;

VISTO il Decreto Ministeriale 26 gennaio 2012, recante “Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca”, che recepisce le disposizioni dell'art. 3, punto 3, allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011, n. 404, con riferimento in particolare alla necessità di indicare in licenza di pesca non più i “sistemi di pesca”, ma “gli attrezzi di pesca” classificati secondo la statistica internazionale standardizzata (ISSCFGG –FAO del 29.7.1980);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo ed in particolare l'allegato III;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1224/2009 ed in particolare, l'art. 7 paragrafo 1, che consente di autorizzare i pescherecci comunitari allo svolgimento di attività di pesca specifiche unicamente se esse sono indicate in una autorizzazione di pesca in corso di validità, quando il tipo di pesca o le zone di pesca in cui le attività sono autorizzate rientrano: a) in un regime di gestione dello sforzo di pesca; b) in un piano pluriennale; c) in una zona di restrizione della pesca; d) nella pesca a fini scientifici; e) in altri casi previsti dalla normativa comunitaria;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme delle politiche comune della pesca;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC III

“Misure di gestione delle attività della pesca nel Canyon di Bari”

VISTO il Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 13 dicembre 2011 “relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo”;

VISTO il Regolamento (UE) n.1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca ed in particolare l'articolo 15;

VISTO l'articolo 8, lettera b), punto ii), dell'accordo per l'istituzione del Consiglio generale della pesca Commissione per il Mediterraneo (Accordo GFCM) il cui obiettivo è garantire la conservazione e la sostenibilità utilizzo, a livello biologico, sociale, economico e ambientale, delle risorse biologiche marine nella CGPM campo di applicazione, volto a “ridurre al minimo gli impatti della pesca attività sulle risorse biologiche marine e sui loro ecosistemi”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2;

VISTO l'articolo 8 b) iv) dell'Accordo CGPM volto a “istituire aree soggette a restrizioni delle attività di pesca per la protezione degli ecosistemi marini vulnerabili, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, vivaio e aree di riproduzione”;

CONSIDERATA la Strategia CGPM 2030 per una pesca e un'acquacoltura sostenibili nel Mediterraneo e nel Mar Nero, in particolare il suo *Output* 1.3 “Misure di conservazione efficienti basate sul territorio, tecniche e soluzioni basate sulla natura rafforzate per conservare la biodiversità e migliorare la produttività di marine biologiche” che individua “nuove zone di restrizione della pesca e, una volta istituite, le valorizza la loro efficienza e monitoraggio al fine di gestire i significativi impatti negativi della pesca su specie vulnerabili, ecosistemi e *habitat* ittici essenziali;

VISTA la raccomandazione GFCM/44/2021/3 sull'istituzione di una zona di restrizione della pesca nel canyon di Bari nel Adriatico meridionale (GSA 18);

VISTO il Decreto Ministeriale n. 9361226 del 04 dicembre 2020, con il quale al Dr. Giovanni D'Onofrio è stato conferito l'incarico di titolare dell'ufficio dirigenziale non generale (PEMAC III);



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC III

“Misure di gestione delle attività della pesca nel Canyon di Bari”

CONSIDERATO che, allo stato dell'arte, non risulta ancora perfezionata la procedura di conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (PEMAC);

CONSIDERATO che, a norma dell'articolo 2 del richiamato Decreto direttoriale n. 9361226 del 04 dicembre 2020, tra le competenze istituzionali del Dr. Giovanni D'Onofrio, nella sua qualità di titolare dell'ufficio dirigenziale non generale (PEMAC III), ricadono, tra l'altro: le attività di coordinamento e gestione, in ambito nazionale, in materia di conservazione delle risorse e delle misure tecniche relative all'attività di pesca marittima; i piani di gestione; le funzioni amministrative concernenti le licenze di pesca; nonché, l'attuazione delle misure previste dalla legislazione europea e nazionale in materia di controlli attinenti alla pesca;

CONSIDERATO che, nello specifico, l'attuazione, a livello nazionale, delle sopra richiamate norme sovranazionali, in materia di istituzione di una zona di restrizione della pesca nel canyon di Bari nel Adriatico meridionale, risulta evidentemente riconducibile alle suddette funzioni ordinarie d'istituto;

DECRETA

Articolo 1

(Istituzione della Zona ristretta alla Pesca “Canyon di Bari”)

1. È istituita una “Zona di restrizione della pesca (FRA)” nell'area denominata “Canyon di Bari”, nel Mar Adriatico meridionale (GSA 18), al fine di contribuire alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili e *habitat* ittici essenziali.
2. La delimitazione della “Zona di restrizione della pesca (FRA)” denominata “Canyon di Bari”, istituita a norma del precedente paragrafo, coincide con la “Zona B” (*Bari FRA Buffer*) e contiene la “Zona A” (*Bari FRA Core*), delimitate dalle linee che congiungono le coordinate geografiche definite nell'Allegato 1.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Decreto sono adottate le seguenti definizioni:
 - a) “Zona di restrizione della pesca FRA”: un'area geograficamente definita marina in cui la totalità o una parte delle attività di pesca sono temporaneamente o permanentemente vietate o soggette a restrizioni al fine di migliorare lo sfruttamento e la conservazione degli *stock* ittici demersali;
 - b) “pesca sportiva”: attività di pesca che sfruttano le risorse acquatiche viventi a fini ricreativi o sportivi, incluse le attività subacquee e *charter*;
 - c) “Autorizzazione di pesca”: autorizzazione di pesca rilasciata a una unità da pesca in aggiunta alla sua licenza di pesca, che consente di esercitare attività di pesca specifiche per un periodo stabilito, in una zona determinata o per un certo tipo di pesca secondo particolari condizioni;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC III

“Misure di gestione delle attività della pesca nel Canyon di Bari”

- d) “unità da pesca autorizzata”: unità da pesca munita di apposita autorizzazione di pesca.
- e) “Giornata di pesca”: periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, durante il quale una unità da pesca è dedita alla “attività connessa alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all’ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca, come definita all’art. 4, comma 28, del Regolamento (UE) n.1380/2013 citato in premessa”.

Articolo 3

(Gestione e monitoraggio dell’attività di pesca nel Canyon di Bari)

1. Nella “Zona A” è vietata qualsiasi attività di pesca professionale e sportiva.
2. Nella “Zona B” sono vietate le attività di pesca con reti trainate, reti da posta da fondo e la pesca sportiva.
3. Fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi, le unità autorizzate all’esercizio dell’attività di pesca con gli attrezzi palangari fissi (LLS), nasse e cestelli (FPO) che intendono operare la pesca con tali attrezzi nell’area marittima denominata “Zona B”, dovranno essere munite di una “autorizzazione di pesca”, nonché essere dotati di sistemi di controllo dei pescherecci (VMS) e del sistema di identificazione automatica (AIS) funzionanti;
4. Le unità da pesca autorizzate a pescare nella “Zona B” con gli attrezzi indicati al precedente comma 3, dovranno sbarcare il prodotto catturato esclusivamente nei “Punti di approdo designati”, individuati nell’Allegato 2 al presente Decreto;
5. Gli attrezzi da pesca in uso, come da normativa vigente, dovranno essere debitamente identificati, numerati e contrassegnati prima di iniziare qualsiasi operazione di pesca o navigazione nella “Zona di restrizione della pesca (FRA)” denominata “Canyon di Bari”.
6. Fermo restando quanto stabilito ai precedenti paragrafi, il transito nella “zona A” e nella “Zona B” è consentito esclusivamente con rotte dirette ed a velocità costante non inferiore a 7 nodi. È comunque sempre vietata la pesca ed il transito a qualsiasi unità da pesca, incluse quelle autorizzate ai sensi del precedente comma 3, qualora sprovviste di sistema VMS ed AIS attivo e funzionante.

Articolo 4

(Elenco nazionale delle unità da pesca autorizzate alla pesca nel “Canyon di Bari”).

1. Ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento (CE) n. 1224/2009, è istituito, presso la Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (da qui in poi Direzione generale), l’elenco nazionale delle unità da pesca autorizzate alla pesca nella “Zona B” della “zona di restrizione della pesca (FRA)” denominata “Canyon di Bari”, di cui all’Allegato 3 del presente Decreto.
2. I criteri di definizione dell’elenco, oggetto di questo articolo, sono i seguenti:



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC III

“Misure di gestione delle attività della pesca nel Canyon di Bari”

- a) l'esercizio della pesca nella “zona di restrizione della pesca (FRA)” denominata “Canyon di Bari” per non meno di 10 giorni nel periodo 2018-2022, comprovato attraverso l'analisi dei dati VMS ed e-logbook;
 - b) titolarità di una licenza di pesca in corso di validità, ovvero di un'attestazione provvisoria di cui all'art. 5 del Decreto Ministeriale 26 luglio 1995, con almeno uno dei seguenti attrezzi da pesca: “palangari fissi” (codice internazionale identificativo “LLS”), “nasse e cestelli” (codice internazionale identificativo “FPO”);
 - c) abilitazione alla pesca costiera ravvicinata (PCR).
3. L'elenco ha validità dalla data di pubblicazione del presente Decreto e fino al 31 dicembre 2026.

Articolo 5

(Rilascio, validità, decadenza, revoca e sospensione)

1. La Direzione generale, dopo aver constatato il ricorrere di tutti i requisiti previsti al precedente articolo 4, rilascia l'autorizzazione di pesca nella “Zona B” del “Canyon di Bari” (Allegato 4), ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009.
2. La predetta autorizzazione di pesca ha validità dalla data di rilascio e fino al 31 dicembre 2026, fatta salva la possibilità, per la Direzione generale, di disporre un periodo di validità inferiore. La medesima decade automaticamente nelle ipotesi di cessazione di validità della licenza di pesca previste dall'art. 6 del Decreto Ministeriale 26 luglio 1995 nonché in tutte le ipotesi previste dall'art. 163 del codice della navigazione, fatta eccezione per i casi, ivi previsti al comma 2, in cui la nave venga cancellata dal registro delle matricole delle navi maggiori ovvero dal registro delle navi minori e dei galleggianti, nonché nell'ipotesi di revoca della licenza in virtù dell'art. 14, co. 4, del Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.
3. La validità dell'autorizzazione di pesca è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui al presente Decreto, nonché delle previsioni normative contenute nelle altre misure di gestione nazionali, unionali ed internazionali relative alle flotte di pesca per lo sfruttamento delle risorse demersali nell'ambito della GSA 17 (Mar Adriatico centro-settentrionale) e della GSA 18 (Mar Adriatico meridionale). In caso di violazione delle predette norme - ove costituiscano infrazioni gravi ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Decreto Legislativo del 9 gennaio 2012, n. 4, e comportino l'assegnazione di un numero di punti alla licenza di pesca pari o superiore a 6 - la Direzione generale dispone la revoca dell'autorizzazione a mente dell'art. 14, comma 4, del Decreto Legislativo del 9 gennaio 2012, n. 4.
4. Nelle circostanze di cui al comma precedente, l'autorizzazione di pesca deve intendersi automaticamente revocata nell'ipotesi di mancata impugnazione del provvedimento di assegnazione punti da parte del Capo del Compartimento marittimo conseguente all'accertamento di una o più infrazioni gravi di cui al Decreto Legislativo del 9 gennaio 2012, n. 4, che abbiano comportato l'assegnazione di un punteggio pari o superiore a 6, ovvero di mancata impugnazione dell'ordinanza ingiunzione, ovvero nell'ipotesi in cui, all'esito del giudizio di impugnazione dei detti provvedimenti, nell'ambito del quale sia disposta la sospensione dell'efficacia degli stessi,



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC III

“Misure di gestione delle attività della pesca nel Canyon di Bari”

intervenga il passaggio in giudicato della sentenza di respingimento della domanda di annullamento.

5. L'autorizzazione di pesca si intende sospesa se i sistemi di localizzazione della nave (VMS o AIS) ovvero il *logbook* elettronico non risultano funzionanti, sino all'effettivo ripristino degli stessi.
6. Conformemente a quanto previsto dall'art. 7, par. 4, del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, l'autorizzazione di pesca è automaticamente ritirata quando la licenza di pesca attribuita all'unità da pesca autorizzata è stata ritirata in via definitiva. Essa è sospesa quando la licenza di pesca è stata sospesa in via temporanea.

Articolo 6

(Cancellazione dall'elenco delle unità da pesca autorizzate alla pesca nel “Canyon di Bari” e subentro nell'elenco di nuove unità da pesca)

1. I proprietari delle unità da pesca autorizzata, possono richiederne, alla Direzione Generale, utilizzando esclusivamente il modello allegato a questo Decreto (Allegato 5), la definitiva cancellazione dall'elenco di cui all'art. 4. Alla cancellazione consegue il ritiro dell'autorizzazione alla pesca da parte dell'Autorità marittima presso i cui uffici l'unità da pesca risulta iscritta. L'autorizzazione, in originale, dovrà essere riconsegnata all'ufficio di iscrizione dell'unità da pesca entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento che dispone la cancellazione dall'elenco. L'Autorità marittima provvederà, entro i successivi 15 giorni, a trasmetterla alla Direzione generale.
2. I soggetti di cui al paragrafo che precede possono, nell'ipotesi di motivata e comprovata necessità, altresì, richiedere – compilando l'istanza in bollo allegato a questo Decreto (Allegato 6) – il rilascio di una nuova autorizzazione, relativa ai medesimi attrezzi precedentemente autorizzati, in luogo di quella già rilasciata all'unità da pesca autorizzata originariamente iscritta nell'elenco, in favore di altra unità da pesca di loro proprietà, nella cui licenza di pesca o attestazione provvisoria in corso di validità siano autorizzati gli attrezzi da pesca previsti dall'art. 3.3 di questo Decreto, che abbia pari, ovvero inferiore, capacità di pesca e che sia dotato di sistemi di localizzazione (VMS e AIS) funzionanti ed attivi nonché di *logbook* elettronico.
3. La Direzione generale non procederà, in nessun caso, al rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente paragrafo nell'ipotesi in cui:
 - a) con l'unità da pesca autorizzata di cui si chiede la cancellazione dall'elenco ovvero quella di cui si chiede il subentro sia stata commessa, nei 12 mesi antecedenti al deposito dell'istanza, una o più infrazioni gravi ai sensi del Regolamento (CE) n. 1005/2008 del 29 settembre 2008 del Consiglio dell'Unione europea e del Decreto Legislativo n. 4 del 09 gennaio 2012 che abbiano comportato l'assegnazione di un punteggio pari o superiore a 6;
 - b) sia stato omesso pagamento della tassa di concessione governativa della licenza di pesca, di cui all'annessa tariffa al Decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 26 ottobre 1972, dell'unità da pesca autorizzata di cui si chiede la cancellazione dall'elenco o dell'unità da pesca di cui si chiede il subentro;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC III

“Misure di gestione delle attività della pesca nel Canyon di Bari”

- c) non vi sia l'autorizzazione di cui all'art. 652 del codice della navigazione con la quale il Giudice dell'Esecuzione autorizza la navigazione dell'unità da pesca – ove pignorata – di cui si chiede il subentro nell'elenco;
- d) non sussistano le condizioni di navigabilità di cui all'art. 164 del codice della navigazione;
4. All'istanza di cui al precedente paragrafo dovrà essere allegata, a pena di irricevibilità della stessa, la seguente documentazione:
- i. la dichiarazione di assenso alla formulazione dell'istanza da parte dell'armatore dell'unità da pesca autorizzata di cui si chiede la cancellazione dall'elenco e di quello dell'unità da pesca subentrante, qualora i medesimi non coincidano con il proprietario della stessa;
 - ii. copia della licenza di pesca ovvero dell'attestazione provvisoria in corso di validità di entrambe le unità da pesca;
 - iii. copia della ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa, di cui all'annessa tariffa al Decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 26 ottobre 1972, relativa alla licenza di pesca, ovvero attestazione provvisoria, di entrambe le unità da pesca;
 - iv. copia del documento d'identità, in corso di validità, del soggetto che presenta l'istanza ovvero del legale rappresentante *pro tempore* dello stesso, in ipotesi di persona giuridica;
 - v. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, la presenza a bordo dell'unità da pesca di cui si chiede il subentro nell'elenco di cui al precedente art. 4, dei sistemi VMS (*Vessel Monitoring System*) e AIS (*Automatic Identification System*) ed il suo regolare funzionamento;
 - vi. in ipotesi di pignoramento dell'unità da pesca, copia dell'autorizzazione del Giudice dell'esecuzione di cui all'art. 652 del codice della navigazione, munita di attestazione di conformità.
5. Nell'ipotesi di subentro, nell'elenco di cui al precedente art. 4, di una nuova unità da pesca, la validità della autorizzazione cesserà, in ogni caso, al 31 dicembre 2026, senza che questa decorra, *ex novo*, a far data dalla variazione della intestazione dell'autorizzazione in favore dell'armatore dell'unità navale subentrata.
6. Le autorizzazioni rilasciate alle unità da pesca subentranti decadono e sono revocate per i medesimi motivi indicati nel precedente art. 5. In tal ultima ipotesi, i soggetti di cui al paragrafo 1, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, potranno chiedere che l'unità da pesca della quale si era richiesta la cancellazione dall'elenco, ove ancora di loro proprietà, sia nuovamente inserita nello stesso purché permangano tutti i requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco di questo Decreto.
7. Qualora nel corso del periodo di validità dell'elenco di cui all'art. 4 del presente Decreto (dalla data di entrata in vigore del presente Decreto e fino al 31 dicembre 2026) intervenga il cambio di armatore dell'unità da pesca autorizzata, dovranno, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, osservarsi le formalità previste dall'art. 6 del Decreto Ministeriale 26 luglio 1995. Nessuna autorizzazione può essere rilasciata all'armatore sostituito che assuma l'esercizio di una nuova unità da pesca non iscritta nell'elenco.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC III

“Misure di gestione delle attività della pesca nel Canyon di Bari”

8. In nessun caso è possibile richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, nell'ipotesi prevista dal paragrafo 2 di questo articolo, qualora la cancellazione dall'elenco dell'unità da pesca autorizzata conduca alla demolizione volta ad ottenere benefici connessi all'arresto definitivo.

Articolo 7

(Reintegrazione del numero delle unità da pesca autorizzate a seguito di decremento)

1. Ogni qualvolta il numero delle unità da pesca autorizzate subirà un decremento pari o superiore al 5%, da arrotondarsi per eccesso all'unità, l'Amministrazione si riserva la facoltà di pubblicare un idoneo avviso per la reintegrazione dello stesso.

Articolo 8

(Disposizioni finali)

1. Gli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6 costituiscono parte integrante e sostanziale di questo Decreto.
2. Questo Decreto sarà efficace a far data dal giorno successivo alla pubblicazione attraverso il sito *internet* del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009. Ai fini della massima divulgazione di questo provvedimento il medesimo verrà altresì pubblicato, ai sensi dell'art. 3, co. 1, della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e affisso negli albi delle Capitanerie di porto.
3. Ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/90, entro il termine di 10 giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto, gli interessati non inseriti nell'elenco pur avendo i requisiti di cui all'art. 4 del presente Decreto, potranno presentare, per iscritto ed esclusivamente all'indirizzo PEC pemac3@pec.masaf.gov.it, memorie, corredate da documentazione comprovante l'esistenza dei requisiti previsti.
4. Entro trenta (trenta) giorni dalla ricezione delle memorie di cui al precedente comma 2, la Direzione generale comunicherà le proprie determinazioni agli interessati.
5. Scaduto il termine di cui al precedente comma 2, avverso questo provvedimento è esperibile ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero, ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine di 60 giorni decorrenti dalle stesse.

Il Dirigente
D'Onofrio